



CORTE DI APPELLO DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
IL MAGISTRATO DESIGNATO

Letto il ricorso per decreto ingiuntivo n. R.G. 248/2025 V.G., proposto da:

in concordato semplificato - in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* - e
- in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* -, entrambe

Rilevato che - stante l'incompletezza della documentazione depositata in allegato al ricorso monitorio - con provvedimento depositato in data 10 luglio 2025, questo giudice richiedeva alla parte ricorrente di depositare copia autentica della ulteriore documentazione, ritenuta rilevante ai fini del decidere;

che, in data 10 settembre 2025, la parte ricorrente ha provveduto al deposito di documentazione integrativa;

Esaminati gli atti;

Valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (art. 2 L. n. 89/2001 modif. dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012);

Tenuto conto dell'esito del processo nel quale si è verificata la violazione di cui al comma 1 dell'art. 2 L. 89/2001, mod. art. 55 D.L. n. 83/2012;

che il termine dal quale decorre il computo della ragionevole durata di una procedura fallimentare decorre, per i creditori ammessi al passivo, dalla data di deposito della domanda di insinuazione al passivo (cfr. Cass., sez. 2, ordinanza n. 324 del 5 gennaio 2024);

Rilevato che, a norma dell'art. 2-bis, comma 1, della legge 89/2001, ai fini del computo della verifica del superamento del termine ragionevole di durata del processo, occorre considerare anche il periodo eccedente la frazione di sei mesi;

Rilevato che la durata della procedura fallimentare [calcolata dalla data di deposito della rispettiva domanda di ammissione allo stato passivo alla data di deposito del ricorso monitorio (04.07.2025), essendo la procedura fallimentare pendente, è stata:

§ in relazione alla posizione di (dal 03.03.1997 al 04.07.2025) di anni ventotto,
mesi quattro e giorni uno;

§ in relazione alla posizione di
e giorni ventiquattro;

(dal 10.03.1997 al 04.07.2025) di anni ventotto, mesi tre
(anziché sei anni)

Ritenuto, quindi, che - in relazione alla posizione di ciascuna parte ricorrente - i termini ragionevoli di durata del processo sono stati superati nella seguente misura, tenuto conto del periodo eccedente la frazione di sei mesi:

° **anni ventidue.**

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, introdotto dal D.L. n. 83/2012, appare congruo liquidare a titolo di equa riparazione l'importo di euro 400,00 per ciascuno dei primi tre anni di ritardo, [per un importo di euro 1.200,00 (400x3)], e l'importo di 440,00 euro per gli anni successivi al terzo e fino al settimo [per un importo di 1.760,00 euro (440x4)], nonché l'importo di 480,00 euro per gli anni successivi al settimo [per un importo di 7.200,00 euro (480x15)]. E che l'importo complessivo per gli anni di ritardo è pari a **10.160,00 euro**;

Rilevato, altresì, che - come pure dedotto dalla parte ricorrente -, in relazione alla posizione di **CP_2** la misura dell'indennizzo non può essere superiore al valore della causa (nel caso di specie corrispondente all'entità del credito ammesso allo stato passivo; sul punto, Corte di Cassazione n. 5757 del 24.02.2023: *"Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa ex art. 2 bis, comma 3, L. n. 89/2001, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare"*) e che la detta parte ricorrente è stata ammessa allo stato passivo per la somma di Lire 3.112.205 (pari ad attuali euro 1.607,32);

che, pertanto, va liquidato in favore della predetta società l'importo di **euro 1.607,32**;

Ritenuto che le spese del procedimento (art. 3 comma 5° della L. n. 89/2001, come modificato dal D.L. n. 83/2012) vanno liquidate come in dispositivo (in applicazione del D.M. n. 55/2014);

che la liquidazione delle spese della fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato deve avvenire sulla base della tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata al d.m. n. 55 del 2014, per quanto si sia al cospetto di un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., rilevando, ai fini dell'applicazione di tale tabella, oltre che l'identica veste formale - decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che appieno accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione (cfr. Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. [16512](#) del 31/07/2020);

Ritenuto di poter liquidare le spese documentate, per le quali la parte ricorrente ha provveduto a depositare l'attestazione del relativo pagamento;

P.Q.M.

Visto l'art. 3 della legge n. 89/2001, come modificato dall'art. 55 del D.L. n. 83/2012, convertito dalla legge 7/8/2012 n. 134;

INGIUNGE

AL DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, di pagare senza dilazione, in favore di **in concordato semplificato** - in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* - la somma di **euro 10.160,00 (euro diecimilacentosessanta/00)** e, in favore di

- in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* - la somma di **euro 1.607,32 (euro milleseicentosette/32)**; somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre interessi dalla data della domanda, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, ed altresì le spese del procedimento, liquidate in euro 864,00 per compensi (in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, ivi compresa la maggiorazione per la difesa di più parti e l'uso di collegamenti ipertestuali), ed euro 227,61 per spese documentate [di cui euro 200,61 per diritti di copia e certificazione ed euro 27,00 a titolo di anticipazione forfettaria], oltre accessori di legge, di cui rimborso spese generali nella misura del 15% e con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Il ricorso, unitamente al decreto che accoglie la domanda, deve essere notificato per copia autentica al nei cui confronti la domanda è proposta, e comunicato al procuratore generale della Corte dei Conti, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Avverso il presente decreto può essere proposta opposizione alla Corte di Appello di Lecce nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione.

Lecce, 15 ottobre 2025.

IL MAGISTRATO DESIGNATO

Dott.ssa Alessandra Ferraro